

Pubblicato il 20/11/2019

N. 00707/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00352/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2019, proposto da  
Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Battaglia, Francesco Arceri,  
Domenico Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Battaglia, in  
Roma, piazza della Libertà, 20;

*contro*

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Di Concetto, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo  
studio dell'avv. Andrea Principi, in Ancona, via Marsala n. 12;

*nei confronti*

Officina Meccanica Tirabassi Massimo, in persona del titolare e legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo  
Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti n. 99;

*per l'annullamento*

*previa sospensione*

per quanto riguarda il ricorso principale

- della determinazione n. 682 del 5.6.2019, comunicata alla ricorrente in data 18.6.2019, con la quale la Stazione Appaltante aggiudicava, nell'ambito della “*Procedura Negoziata mediante richiesta di RDO attraverso il Me.P.A., per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli plurimarca non compresi in contratti di garanzia/assistenza in dotazione al comune di San Benedetto Del Tronto (pneumatici esclusi) periodo anni 2019/2020/2021. - (CIG) 7777269568*”, il servizio bandito e che precede alla ditta individuale Tirabassi Massimo, partita IVA n.01090560440, corrente in San Benedetto del Tronto (AP);

- dei verbali di gara che hanno condotto alla determinazione ed alla aggiudicazione in favore della controinteressata, ancorché non cogniti.

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente e avverso il quale si fa riserva di motivi aggiunti;

- ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra elencati, ancorché non cognito;

nonchè per la declaratoria di inefficacia *ex tunc*, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e l'Amministrazione resistente,

e per la conseguente condanna

della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto e subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario

dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dall'officina Meccanica Tirabassi Massimo il 16 settembre 2019:

degli stessi atti di cui sopra, nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha escluso il Consorzio Parts & Services.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto e di Officina Meccanica Tirabassi Massimo;

Visto il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio ricorrente (che si auto qualifica come consorzio stabile di imprese artigiane e che raggruppa oltre ottocento officine disseminate in tutta Italia) ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di San Benedetto del Tronto per l'affidamento, per gli anni 2019, 2020 e 2021, del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli plurimarca in dotazione al Comune e non compresi in contratti di garanzia/assistenza.

La gara è stata svolta in forma telematica attraverso la piattaforma Me.P.A. e si è articolata in una prima fase dedicata all'acquisizione delle manifestazioni di interesse (all'esito della quale sono pervenute tre dichiarazioni di interesse) e nella gara vera e propria (alla quale il Comune ha invitato le tre ditte che avevano manifestato l'interesse, ricevendo però le sole offerte dell'attuale ricorrente principale e del

controinteressato/ricorrente incidentale).

All'esito della gara, svolta con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, let. b), del D.Lgs. n. 50/2016, è risultata aggiudicataria la ditta Massimo Tirabassi - gestore uscente del servizio - che ha offerto un prezzo complessivo di € 54.039,16, mentre il Consorzio Parts & Services si è collocato al secondo posto, avendo offerto un prezzo complessivo di € 81.147,53.

Una volta venuto a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria, il Consorzio Parts & Services ha inoltrato al Comune un reclamo amministrativo, evidenziando in particolare che l'aggiudicatario non sarebbe in possesso dei requisiti tecnici per svolgere tutte le prestazioni di cui si compone il servizio *de quo* (nello specifico, la ditta aggiudicataria non possiederebbe le attrezzature per svolgere le riparazioni di carrozzeria, il che sarebbe confermato dal fatto che nel certificato camerale della ditta Tirabassi non è menzionata la relativa attività, la quale ha la classifica ATECO 45.20.2., distinta da quella - 45.20.1. - che si riferisce alle riparazioni meccaniche). Il Comune non ha dato riscontro a tale reclamo, ma, con nota datata 20 marzo 2019, ha richiesto al Consorzio alcuni chiarimenti in merito alla natura dello stesso e alla effettiva affiliazione delle imprese che nell'offerta erano state indicate come esecutrici dell'appalto in caso di aggiudicazione.

Il Consorzio ha riscontrato la nota in data 25 marzo 2019, ritenendo in tal modo di aver chiarito i punti controversi.

E' seguito quindi il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che il Consorzio Parts & Services contesta per i seguenti motivi:

- a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 83 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, ed in particolare del principio di rotazione degli inviti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Sviamento di potere;
- b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 83 del D.Lgs. n.

50/2016, ed in particolare del principio di rotazione degli inviti. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Sviamento di potere. Difetto di motivazione;

c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Mancata valutazione delle carenze professionali in capo all'aggiudicataria anche alla luce del servizio oggetto della gara.

Il ricorrente ha formulato altresì la domanda di condanna del Comune al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e/o subentro contrattuale di esso, ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente monetario.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto e la controinteressata ditta Tirabassi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Consorzio Parts & Services. In data 16 settembre 2019 la ditta Tirabassi ha depositato un ricorso incidentale, con cui contesta la mancata esclusione dalla gara del Consorzio Parts & Services, esclusione che sarebbe stata doverosa in ragione del fatto che:

- il ricorrente principale, in base a quanto risulta dalla documentazione acquisita al procedimento ad evidenza pubblica, è un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, let. e), del D.lgs. n. 50/2016 e artt. 2602 e ss. c.c.) e dunque in sede di gara avrebbe dovuto specificare nell'offerta quale parte del servizio e della fornitura sarebbe stata eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- il Consorzio non ha invece provveduto a specificare le parti del servizio che sarebbero state svolte dalle singole consorziate, per cui avrebbe dovuto essere escluso;
- altro profilo di esclusione risiederebbe nella incerta indicazione circa la natura del Consorzio stesso, il quale non ha nemmeno provato che le

imprese indicate nell'offerta siano effettivamente consorziate.

3. La causa è stata trattenuta per la decisione di merito alla pubblica udienza del 6 novembre 2019.

Il ricorso principale va respinto, dal che discende l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale.

4. Come si è visto nell'esposizione in fatto, il Consorzio ricorrente principale censura l'operato del Comune sotto due profili (ciascuno dei quali presenta poi diverse articolazioni):

- da un lato, per la violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Le censure in argomento concernono sia il fatto che il Comune ha invitato il gestore uscente (con ciò violando frontalmente l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, il quale, secondo la giurisprudenza prevalente, si applica a prescindere sia dal tipo di procedura utilizzata dalla stazione appaltante sia dalle modalità con le quali il gestore uscente si era aggiudicato la gara originaria), sia la circostanza che, seppure si volesse ritenere che il principio di rotazione non imponga in assoluto l'esclusione dell'appaltatore uscente, nella specie il Comune non ha motivato in alcun modo circa la opportunità di invitare la ditta Tirabassi (tale motivazione, aggiunge il ricorrente principale, avrebbe peraltro dovuto essere esposta nel primo atto della procedura e non già, come è invece accaduto, nel provvedimento di aggiudicazione definitiva);

- dall'altro lato, per non avere la stazione appaltante accertato che la ditta Tirabassi non è in possesso di tutti i requisiti tecnici richiesti dalla normativa di settore e della *lex specialis* per lo svolgimento del servizio oggetto della presente gara.

5. Le censure inerenti l'asserita violazione del principio di rotazione sono infondate in relazione a tutti i profili dedotti. Ed infatti:

- la pur doverosa applicazione del principio di rotazione non può dar vita ad una ulteriore causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica e

dunque il principio in parola non impone alla stazione appaltante il divieto assoluto di invitare alla nuova gara l'appaltatore uscente;

- né le pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici stabiliscono che la decisione di invitare l'appaltatore uscente sia esternata nel primo atto della procedura (la deliberazione a contrattare o, al limite, la lettera d'invito), per cui la procedura non è di per sé illegittima se tale motivazione viene esternata nel provvedimento di aggiudicazione;
- peraltro, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, la tesi di parte ricorrente implicherebbe, in contrasto frontale con l'art. 53, comma 2, let. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che gli altri partecipanti conoscerebbero in anticipo l'identità di uno dei concorrenti. I vari (e non sempre univoci) principi che presidiano le gare ad evidenza pubblica vanno letti ed applicati in maniera coordinata e coerente, in modo da evitare che la pedissequa applicazione di uno di essi metta in crisi gli altri;
- va inoltre considerato che la decisione di invitare l'appaltatore uscente non può essere assunta prima che la stazione appaltante abbia verificato quante manifestazioni di interesse o domande di invito siano state formulate, perché, come meglio si dirà nell'alinea seguente, in questo senso si deve anzitutto verificare quale sia lo stato del mercato di riferimento (cfr. art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui è più volte ripetuto l'inciso "...*ove esistenti...*"). In questo senso rileva sia il numero assoluto di operatori del settore (elemento che, nel caso di specie, avrebbe potuto indurre la stazione appaltante a ritenere applicabile il principio di rotazione, visto che le officine attrezzate per svolgere il servizio *de quo* sono migliaia e dunque "c'è mercato"), sia il numero di quelli che hanno chiesto di partecipare alla specifica gara (sul punto si rimanda all'alinea successivo);
- anche a non voler condividere tali argomenti di ordine generale, nel caso di specie il mancato invito della ditta Tirabassi avrebbe implicato la presentazione di una sola offerta, la quale, come si è visto *supra*, era peraltro

nettamente superiore a quella dell'aggiudicatario. Il principio di rotazione, che non è disciplinato nelle c.d. direttive appalti (essendo un istituto del diritto interno, specifico delle gare sotto soglia), si deve dunque coordinare con alcuni principi costituzionali ai quali la P.A. è tenuta ad ispirare la propria azione. Vengono in particolare in rilievo i principi di cui all'art. 97 Cost., nella parte in cui esso impone alle amministrazioni pubbliche di concorrere all'obiettivo del pareggio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. (e dunque al contenimento della spesa pubblica) e di agire in modo da garantire il buon andamento;

- nella specie, dunque, bene ha fatto il Comune ad invitare tutte le ditte che avevano presentato la manifestazione di interesse, perché questo ha imposto agli operatori interessati di formulare offerte competitive ed ha consentito all'amministrazione di ottenere un risparmio cospicuo;

- quanto alla motivazione che il Comune ha esposto in merito all'invito dell'appaltatore uscente, la stessa appare adeguata, avendo la stazione appaltante richiamato l'elevato livello di soddisfazione del committente pubblico maturato nel corso del precedente rapporto contrattuale, dovuto al rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi, all'affidabilità e alla disponibilità dimostrate dall'operatore, ed alla crescente qualità delle prestazioni fornite. Si tratta in effetti di profili valorizzati dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente principale (TAR Brescia, n. 599/2019, con cui è stato accolto analogo ricorso proposto dal Consorzio Parts & Services. Il Collegio ovviamente non condivide le conclusioni a cui il Tribunale lombardo è pervenuto, specie laddove ha escluso la rilevanza del fatto che anche in quella gara erano pervenute solo due offerte).

Per quanto costituisca un profilo non dirimente ai fini della decisione, il Collegio non ritiene di condividere nemmeno l'argomento secondo cui vanno qualificate come procedure ristrette anche quelle svolte con modalità che impongono ai potenziali concorrenti di iscriversi obbligatoriamente a

piattaforme informatiche o a portali (nella specie il Me.P.A.). Il progresso tecnologico ha infatti determinato il progressivo diffondersi di procedure ad evidenza pubblica svolte con sistemi telematici (le quali sono peraltro incoraggiate dalla direttiva 2014/24/UE), il cui utilizzo da parte dei concorrenti non implica peraltro soverchie difficoltà tecniche o costosi adempimenti amministrativi. Non si comprende dunque sotto quale profilo l'utilizzo di una procedura di gara informatizzata abbia potuto restringere la concorrenza, né sul punto il Consorzio adduce alcun principio di prova (la censura appare peraltro strumentale, visto che il ricorrente principale si era iscritto al portale Me.P.A., tanto da aver partecipato alla presente gara).

6. Passando dunque a trattare del secondo profilo oggetto di contestazione, il Collegio osserva quanto segue.

6.1. Il ricorrente principale ha richiamato nei propri scritti difensivi numerose pronunce del giudice amministrativo nelle quali si è affermato il principio per cui “...*il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio risponde all'esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non v'è dubbio come l'oggetto dell'iscrizione stessa debba essere congruente con quello dell'appalto...*” (così, per tutte, Cons. Stato n. 1874/2015).

Il Tribunale non intende certo mettere in dubbio le suddette acquisizioni giurisprudenziali, le quali, come spesso accade in casi del genere, vanno però debitamente contestualizzate onde evitare che l'eccessiva valorizzazione di determinati principi che pure presidiano le procedure ad evidenza pubblica determini la compromissione di principi altrettanto importanti (anche in questo caso il riferimento va ai principi di concorrenzialità e massima partecipazione).

E allora, leggendo per esteso alcune delle decisioni richiamate dal ricorrente principale emerge che:

- nella vicenda decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1874/2015 l'attività per la quale alcune delle mandanti dell'a.t.i. che si era aggiudicata la

gara erano iscritte alla CCIAA è stata ritenuta dal giudice di secondo grado estranea all'oggetto di quell'appalto (mentre nella specie le riparazioni di carrozzeria sono ricomprese nell'oggetto dell'appalto);

- nel caso deciso dal Consiglio di Stato con la successiva sentenza n. 2486/2015 la ditta interessata era iscritta alla CCIAA per le attività di “commercio per mezzo di distributori automatici” e di “commercio all'ingrosso di prodotti alimentari”, mentre l'appalto era relativo alla gestione di un bar interno ad un'università (attività che implica dunque la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande e operazioni connesse e che è dunque notevolmente diversa da quelle indicate nel certificato camerale della ditta interessata);

- in molti dei casi richiamati in ricorso veniva poi in rilievo la non corrispondenza fra attività menzionate nell'oggetto sociale delle ditte interessate e attività per le quali le stesse erano iscritte alla CCIAA (problema che, come si vedrà infra, non rileva nel caso di specie).

Come si può vedere, dunque, le massime giurisprudenziali richiamate dal Consorzio ricorrente si riferiscono a vicende nelle quali il concorrente sottoposto a verifica risultava iscritto alla CCIAA per attività estranee a quelle oggetto della singola gara e/o a casi in cui era stato accertato il mancato effettivo svolgimento da parte della ditta di alcune delle attività riportate nell'oggetto sociale.

Tali considerazioni si possono svolgere anche con riguardo a quanto il Consiglio di Stato ha stabilito nella recentissima sentenza n. 7846/2019, relativa a vicenda analoga a quella per cui è causa (l'unica differenza è che nel caso deciso dal giudice di secondo grado il servizio di manutenzione riguardava la manutenzione di motocicli in uso a Poste Italiane).

Seppure nelle argomentazioni di ordine generale (paragrafo 7. della motivazione) il Consiglio di Stato ha riaffermato principi che potrebbero essere utili alla causa del Consorzio odierno ricorrente, in relazione alla

specifica decisione il giudice di appello ha applicato il medesimo metro di giudizio a cui intende attenersi il Tribunale. Va infatti considerato che l'aggiudicatario di quella gara risultava iscritto alla CCIAA per la seguente attività "commercio al dettaglio di motocicli, ciclomotori ed autoveicoli" (mentre l'iscrizione per l'attività di "manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori" era stata richiesta poco prima dell'indizione della gara, ma non era stata ancora esitata favorevolmente dalla Camera di Commercio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte), per cui del tutto condivisibilmente il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale attività non corrispondeva a quella richiesta dal bando di gara.

Va comunque evidenziato che nel caso di specie esistono ulteriori circostanze (di cui si darà conto nei successivi paragrafi 6.3. e ss.) che militano in senso contrario alle tesi del ricorrente principale.

6.2. Chiarito dunque il senso delle pronunce richiamate nel ricorso introduttivo, va detto che in generale vale il principio per cui l'operatore economico è ammesso ad una procedura ad evidenza pubblica laddove provi che la sua attività - quale essa emerge dal certificato della CCIAA o da altre analoghe certificazioni - rientra fra quelle oggetto dell'appalto da aggiudicare, senza che sia necessario che, laddove l'appalto contempra varie attività che le Camere di Commercio, a livello statistico, classificano singolarmente, il certificato camerale dell'impresa riporti tutte le predette attività.

Al riguardo trova applicazione infatti il principio generale di proporzionalità, il quale è vieppiù applicabile alle PMI, alle quali non si può imporre di essere imprese "generaliste".

A questo riguardo, però, il Consorzio Parts & Services - da ultimo anche mediante il deposito della recentissima sentenza del TAR Milano n. 2287/2019, relativa a vicenda assolutamente analoga - eccepisce che la normativa di settore impone alle officine che intendano svolgere anche

l'attività di carrozzeria di dotarsi di specifiche attrezzature, per cui la mancata indicazione nel certificato camerale dell'attività recante la classificazione ATECO 45.20.2 (ossia "riparazione di carrozzerie") dimostra che la ditta non è in possesso di tali attrezzature e dunque non potrebbe aggiudicarsi un appalto pubblico in cui è prevista anche l'attività di carrozzeria.

6.3. Ora, e ribadito che nel presente appalto, in assenza di specificazioni della *lex specialis*, erano ammesse a partecipare tutte le ditte che svolgono almeno una delle attività indicate nell'art. 2 del Capitolato tecnico, si deve osservare come il ricorrente principale affidi queste doglianze ad un richiamo normativo (D.M. Trasporti n. 358/1994) del tutto inconferente.

Va infatti rilevato che:

- il D.M. n. 358/1994 è stato abrogato dal successivo D.M. Trasporti n. 406/1997;
- quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dall'art. 40, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale recita "*Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406- Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato*".

E' venuto pertanto meno da molti anni l'unico referente normativo che avrebbe potuto portare all'accoglimento delle presenti doglianze.

6.4. Quanto alla citata sentenza n. 2287/2019 del TAR Milano, si osserva che:

- in quella vicenda il ricorrente (che anche in quel caso era il Consorzio Parts & Services) contestava il fatto che dal certificato camerale dell'aggiudicatario non risultasse lo svolgimento del servizio di soccorso stradale;
- il TAR ha richiamato anzitutto i consolidati principi di cui si è detto nei

precedenti paragrafi 6.2. e 6.3. (“...la scrivente Sezione condivide senza dubbio l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui non deve sussistere una perfetta coincidenza fra l’oggetto del contratto come desumibile dalla legge di gara e l’attività d’impresa quale risultante dal certificato camerale, dovendo invece il rapporto fra questi ultimi essere valutato con criteri di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4866/2019)...”), ma ha poi accolto il ricorso rilevando che effettivamente dalla domanda di partecipazione dell’aggiudicatario e dai documenti alla stessa allegati non emergeva lo svolgimento dell’attività di soccorso stradale. Il Tribunale milanese non ha però fatto accenno alla questione del rilievo che in tal senso assume la classificazione ATECO.

6.5. Ora, la sentenza è senz’altro condivisibile da un punto di vista generale, anche per il fatto che l’attività di soccorso stradale (prevista anche nel presente appalto) presenta una specificità tale da non poter essere assimilata alle attività “interne” ad un’officina. Ed in effetti, mentre le attività di riparazione meccanica, di carrozzeria e di impianti elettrici vengono svolte all’interno dell’officina e con l’impiego del personale dipendente (il quale è molto spesso “fungibile”) e delle attrezzature ivi presenti, il soccorso stradale presuppone un’attività esterna e del tutto svincolata da quelle tradizionali d’officina, nonché l’impiego di personale in possesso di specifiche abilitazioni ai sensi del Codice della Strada e di automezzi *ad hoc*. Si tratta dunque di risorse umane e materiali non fungibili con quelle presenti all’interno dell’officina (anche se, nella realtà pratica, non è vietato che un meccanico o un carrozziere, se in possesso delle abilitazioni specifiche, possano eseguire anche le attività di soccorso stradale).

6.6. Le conclusioni a cui è pervenuto il TAR Milano non sono dunque automaticamente trasportabili al caso di specie, non sussistendo l’*eadem ratio*. Infatti, con riferimento alla rilevanza dei codici ATECO, il Collegio osserva che:

- il Consorzio ricorrente focalizza la propria attenzione sull'attività di carrozzeria, evidenziando che il certificato camerale della ditta Tirabassi non riporta il codice specifico relativo a tale attività;
- ma, come detto, il capitolato posto a base della presente gara contempla anche il soccorso stradale, attività che, a livello ATECO, è classificata 45.20.99;
- nel certificato CCIAA della ditta Tirabassi il codice 45.20.99 non è presente, ma sul punto il Consorzio ricorrente nulla ha avuto da contestare, e ciò probabilmente per il fatto che il certificato menziona il soccorso stradale fra le attività per le quali la ditta aggiudicataria è iscritta;
- questo dimostra che il codice ATECO non è un requisito essenziale ai fini che qui interessano.

Anche *in parte qua*, dunque, il ricorso principale va respinto.

7. In conclusione, il ricorso principale va respinto con riguardo a tutte le domande proposte, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Le spese del giudizio si possono compensare, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Tommaso Capitano**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

IL SEGRETARIO